

CONVENZIONE

TRA


L'Università telematica non statale "Giustino Fortunato", C.F. 92040460625 istituita con D.M. 13 Aprile 2006 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 104 alla Gazzetta Ufficiale del 6 Maggio 2006 – Serie Generale (di seguito denominata Università), rappresentata dal Dr Giovanni Locatelli nato a Desio (MI) il 31/10/1938 C. F. LCT GNN 38R 31D 286M domiciliato per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede della medesima in Viale Raffaele Delcogliano n. 12 Benevento

E

La Banca di Credito Cooperativo Irpina – S.C. a r.l. C.F/ P.I.:01514890647 con sede alla Via Roma 14/16 - 83038 Montemiletto (Av), rappresentata nella persona del Presidente Pietro Petrillo nato a Montemiletto (Av) il 29/06/1954 domiciliato per la carica ad Montemiletto (Av), Via Via Roma 14/16 - 83038

Premesso che

- la "Banca di Credito cooperativo Irpina – Società Cooperativa" si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. La "Banca di Credito Cooperativo Irpina – Società Cooperativa" si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. E' altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci.
- l'Università svolge attività didattica e di formazione, utilizzando innovative metodologie e tecnologie e-learning;
- i titoli di studio rilasciati dall'Università, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 270/2004, sono validi a tutti gli effetti di legge;
- l'Università e la Banca di Credito Cooperativo Irpina – Società Cooperativa intendono collaborare per un reciproco arricchimento delle tematiche di settore, per gettare le basi per la realizzazione e sviluppo, in partenariato, di attività coerenti con la specifica competenza distintiva;



CONVENZIONE

TRA

L'Università telematica non statale "Giustino Fortunato", istituita con D.M. 13 Aprile 2006 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 104 alla Gazzetta Ufficiale del 6 Maggio 2006 – Serie Generale (di seguito denominata Università), rappresentata dal Dr Giovanni Locatelli nato a Desio (MI) il 31/10/1938 C. F. LCT GNN 38R 31D 286M domiciliato per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede della medesima in Viale Raffaele Delcogliano n. 12 Benevento

E

La Banca di Credito Cooperativo Irpina – S.C. a r.l. C.F/ P.I.:01514890647 con sede alla Via Roma 14/16 - 83038 Montemiletto (Av), rappresentata nella persona del Presidente Pietro Petrillo nato a Montemiletto (Av) il 29/06/1954 domiciliato per la carica ad Montemiletto (Av), Via Via Roma 14/16 - 83038

Premesso che

- la "Banca di Credito cooperativo Irpina – Società Cooperativa" si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. La "Banca di Credito Cooperativo Irpina – Società Cooperativa" si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. E' altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci.
- l'Università svolge attività didattica e di formazione, utilizzando innovative metodologie e tecnologie e-learning;
- i titoli di studio rilasciati dall'Università, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 270/2004, sono validi a tutti gli effetti di legge;
- l'Università e la Banca di Credito Cooperativo Irpina – Società Cooperativa intendono collaborare per un reciproco arricchimento delle tematiche di settore, per gettare le basi per la realizzazione e sviluppo, in partenariato, di attività coerenti con la specifica competenza distintiva;

1



- la Banca di Credito Cooperativo Irpina – Società Cooperativa intende favorire l'acquisizione di una preparazione di livello universitario dei propri iscritti, nonché le condizioni per il migliore utilizzo delle opportunità formative finalizzate alla valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali acquisite;
- l'Università, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta delle attività svolte dalla la "Banca di Credito cooperativo Irpina – Società Cooperativa e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi può promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di studenti universitari, dottorandi di ricerca e allievi di corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di master universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196.

Si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

Le premesse sopra indicate formano parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

La Banca di Credito Cooperativo Irpina – Società Cooperativa e l'Università Telematica "Giustino Fortunato" si impegnano a collaborare per la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti della Banca stessa nonché per l'organizzazione di progetti di ricerca, seminari e convegni su argomenti di interesse della citata Direzione.

Articolo 3

I dipendenti della Banca di Credito Cooperativo Irpina – Società Cooperativa potranno usufruire della riduzione dell'importo delle tasse universitarie annuali del 20%, rispetto a quelle in vigore, per l'iscrizione ai corso universitari presso l'Università Telematica "Giustino Fortunato", da effettuarsi nei modi previsti.

Articolo 4

Coloro che sono ammessi al Corso di studio in base alla presente convenzione sono considerati studenti universitari a tutti gli effetti e saranno regolati dalle norme e regolamenti che l'Università si è data ovvero dalle disposizioni vigenti in materia nell'Ordinamento nazionale.



Articolo 5

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 la Banca di Credito Cooperativo Irpina – Società Cooperativa si impegna ad accogliere presso le sue strutture, su proposta dell'Università ed in relazione alla propria disponibilità, soggetti dell'Università per l'attività di stage o tirocini ai sensi dell'art. 5 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998 n. 142 attuativo dell'art. 18 della L. 196/97. La Banca di Credito Cooperativo Irpina – Società Cooperativa si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato DM del 25 marzo 1998 n. 142.

Articolo 6

Il tirocinio formativo e di orientamento, di cui all'art. 5, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dalla Banca di Credito Cooperativo Irpina – Società Cooperativa. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione, deve essere predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Articolo 7

L'accesso alle strutture aziendali della Banca di Credito Cooperativo Irpina – Società Cooperativa è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio e dello stage medesimo.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- attenersi alle indicazioni fornite dal tutor universitario e dal responsabile aziendale.

La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutore universitario e all'Università al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art. 5.

Sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e la Banca di Credito Cooperativo Irpina – Società Cooperativa con il consenso dell'Università, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.



E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure della Banca di Credito Cooperativo Irpina – Società Cooperativa. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte della Banca di Credito Cooperativo Irpina – Società Cooperativa, tempestiva comunicazione scritta all'Università.

Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del decreto sopra citato.

Articolo 8

La Banca di Credito Cooperativo Irpina – Società Cooperativa dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione della Banca di Credito Cooperativo Irpina – Società Cooperativa e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

La Banca di Credito Cooperativo Irpina – Società Cooperativa si impegna a garantire, oltre alle usuali coperture di responsabilità civile, anche le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere l'Università.

Articolo 9

L'Università provvede alla copertura assicurativa per i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili ai medesimi tirocinanti nello svolgimento della propria attività, con la polizza assicurativa i cui estremi sono indicati nel Progetto Formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Banca di Credito Cooperativo Irpina – Società Cooperativa si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dall'Università) nonché all'Università.

L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento. La Banca di Credito Cooperativo Irpina – Società Cooperativa provvederà direttamente a far pervenire alle rappresentanze sindacali aziendali una copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo.

Articolo 10

La Banca di Credito Cooperativo Irpina – Società Cooperativa si impegna a promuovere e pubblicizzare in qualsiasi forma la presente convenzione e le relative attività didattiche e formative attivate dall'Università, presso i propri associati e nella propria sede, anche solo per via telematica.

Articolo 11

La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata quinquennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione.



Articolo 12

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della stessa normativa.

Ciascuna Parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella Normativa Privacy e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori in genere di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione dell'Accordo.



Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.

Articolo 13

Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione è competente il foro di Benevento.


Benevento, 29 DIC. 2011


Per l'Università Telematica


Per la Banca di Credito Cooperativo Irpina

IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Pietro Petrillo)


Si approva espressamente l'art. 13 su Foro competente.


Per l'Università Telematica


Per la Banca di Credito Cooperativo Irpina

IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Pietro Petrillo)
